

REGIONE VENETO

Polizia mortuaria



A seguito del D.Lgs. 31.03.1998 n.112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali" e del D.P.C.M. 26.05.2000 attuativo, è stato trasferito alle Regioni l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi "in tema di salute umana e sanità veterinaria" e, in particolare, con decorrenza 1.01.2001, il rilascio delle autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 **n.285**.

A) - Con Delibera della Giunta Regionale n. 1533 /2002, la Regione Veneto ha dettato delle indicazioni applicative relative al rilascio delle autorizzazioni :

- *all'aumento o diminuzione del **periodo di inumazione** delle salme (articolo 82, commi 2 e 3 e dall'articolo 86 comma 4 del DPR 285/90)*
 - *alla **tumulazione privilegiata** in località diverse dai cimiteri (articolo 105 del DPR 285/90)*
 - *all'utilizzo di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione o ristrutturazione dei **cimiteri** e l'utilizzo di strutture cimiteriali esistenti in deroga alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria (articolo 106 del DPR 285/90)*
- Dgr n. 1533 del 14.06.2002. Disposizioni applicative inerenti alle autorizzazioni.
 - Allegato alla Dgr n. 1533 del 14 giugno 2002. Disposizioni applicative inerenti alle autorizzazioni"

B) - Con Delibera n. 2051 del 3 luglio 2007 sono state modificate ed integrate le "Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri" approvate con la precedente delibera 1533/2002.

- Dgr n. 2051 del 3.07.2007
- Allegato alla Dgr 2051 del 3.07.2007

C) - Con Delibera della Giunta Regionale n. 1534/2002, la Regione Veneto ha adottato disposizioni applicative sul rilascio dei **passaporti mortuari**, ora di competenza dei Comuni.

- Dgr n. 1534 del 14 giugno 2002, "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000. Disposizioni applicative in materia di passaporti mortuari"

D) - La L.R. n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 9 marzo 2010, costituisce - per la Regione Veneto - la normativa di riferimento in materia funeraria ai sensi dell'articolo 117, comma 6, Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.

- L.R. n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria"

E) - Sul B.U.R. della Regione Veneto n. 65 del 10/08/2010 è stata pubblicata la:

- Dgr n. 1909 del 27 luglio 2010,“Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 - Norme in materia funeraria. Linee guida di prima applicazione”

F) - Inoltre:

- **Affidamento a familiare dell'urna cineraria**

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, D.P.R. 10.09.1990 N.285. DISPOSIZIONI APPLICATIVE INERENTI ALLE AUTORIZZAZIONI.

1. Premessa.

Il D. Lgs. 31.03.1998 n.112, recante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", titolo IV, capo I, Tutela della Salute, ha trasferito alle regioni l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi "in tema di salute umana e sanità veterinaria" (art.114).

Successivamente, il D.P.C.M. 26.05.2000, alla lettera c) della tabella A) allegata al decreto, ha individuato tra le funzioni trasferite alle regioni, con decorrenza 1.01.2001, "le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria", D.P.R. 285/90, prima di competenza Statale.

Il trasferimento di funzioni, tuttavia, non è stato accompagnato da indicazioni ministeriali tali da garantire uniformità di applicazione ed ha posto dubbi interpretativi su quali autorizzazioni siano state trasferite. A tali esigenze il Ministero della Salute intende dare risposta mediante la predisposizione di una circolare esplicativa anche in vista dell'elaborazione di un Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.

Con il presente documento la Regione definisce il procedimento per il rilascio delle suddette autorizzazioni indicando, fra l'altro, la documentazione ed i pareri che gli istanti devono produrre alla Regione.

2. Le autorizzazioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Le autorizzazioni di cui si disciplina il procedimento sono le seguenti :

- all'aumento o diminuzione del periodo di inumazione delle salme, prevista dall'articolo 82, commi 2 e 3 e dall'articolo 86 comma 4 del DPR 285/90;
- alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, prevista dall'articolo 105 del DPR 285/90;
- all'utilizzo di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione o ristrutturazione dei cimiteri e l'utilizzo di strutture cimiteriali esistenti in deroga alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, prevista dall'articolo 106 del DPR 285/90.

Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è di 120 giorni che decorre dal ricevimento dell'istanza presso la Direzione Prevenzione. Qualora venissero richiesti l'integrazione della documentazione o

chiarimenti, il termine di 120 giorni resta sospeso dal giorno dell'invio della richiesta di integrazione al giorno di ricevimento dei documenti o dei chiarimenti.

2.1. Il procedimento per l'autorizzazione all'aumento o diminuzione del periodo di inumazione delle salme.

La disposizione dell'articolo 82, comma 2, del D.P.R. 285/90 stabilisce che, qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il periodo deve essere prolungato. Decorso l'ulteriore termine fissato, senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, si dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

La disposizione dell'articolo 82, comma 3, stabilisce che qualora si accerti che in un cimitero per particolari condizioni, composizione e struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve rispetto al periodo ordinario di dieci anni, può essere autorizzata l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

La disposizione dell'articolo 86, comma 4, stabilisce che per le salme estumulate, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 82 comma 3, può essere autorizzata l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti :

- Istanza del Sindaco del Comune interessato, corredata dalla documentazione prescritta, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale ed inviata con lettera accompagnatoria alla Direzione Prevenzione (Dorsoduro 3493, 30123 Venezia);
- Istruttoria da parte degli uffici regionali ;
- Parere della competente Commissione Consultiva Regionale;
- Decreto autorizzativo del Dirigente della Direzione Regionale Prevenzione;
- Comunicazione al Comune interessato ed alla A. Ulss competente.

La documentazione da inviare unitamente alla richiesta del Sindaco per la riduzione del turno è la seguente :

1. Delibera della Giunta Comunale;
2. Relazione geologica e tecnica, con evidenziazione del periodo di mineralizzazione del terreno;

3. Parere del Servizio Igiene Pubblica dell'A. Ulss competente per territorio sulla necessità della riduzione/aumento del turno;
4. Dichiarazione a firma congiunta del Direttore dei Servizi cimiteriali e di un medico del Servizio Igiene Pubblica dell'A. Ulss competente, con cui si attesta che un numero adeguato di salme esumate in via straordinaria, nei termini per i quali si chiede la riduzione del turno, sono risultate completamente scheletrizzate;
5. L'elenco delle salme dovrà riportare la relativa data di inumazione e di esumazione e la loro distribuzione deve essere rappresentativa dell'intera superficie del campo d'inumazione interessato alla riduzione del turno di rotazione ed il tempo d'interro non dovrà risultare superiore a quello per il quale si chiede la riduzione. L'elenco dovrà anche essere corredato da planimetria in scala adeguata del campo d'inumazione, indicante i siti di esumazione straordinaria ove le salme risultino completamente scheletrizzate;
6. Popolazione residente, numero delle fosse e numero delle sepolture annue previste, tenuto conto della mortalità degli ultimi dieci anni.

2.2. Il procedimento per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri.

La disposizione di cui all'articolo 105 prevede che possa essere autorizzata la tumulazione in località differenti dal cimitero, sempre che avvenga con l'osservanza delle norme stabilite e quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti :

- Istanza dell'interessato, in carta legale, corredata dalla documentazione prescritta, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale ed inviata con lettera accompagnatoria alla Direzione Prevenzione (Dorsoduro 3493, 30123 Venezia);
- Istruttoria degli uffici regionali;
- Parere della competente Commissione Consultiva Regionale;
- Decreto autorizzativo del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, rilasciato in bollo;
- Comunicazione all'interessato.

La documentazione dalla quale deve essere corredata l'istanza, redatta in carta legale, è la seguente :

- 1) Certificati di morte e della causa di morte, rilasciati dalla competente Autorità Sanitaria Locale (A. Ulss / Sindaco). Nel caso non fosse possibile produrre detti documenti, è necessario che venga rilasciata una dichiarazione - sempre a firma della suddetta autorità - nella quale sono specificati i motivi di detta impossibilità;
- 2) Parere del Sindaco del Comune ove è situato il luogo della sepoltura richiesta. Il parere si riferisce ai meriti del defunto e deve dettagliatamente esporre i motivi per cui si appoggia la richiesta oppure, se del caso, i motivi per cui si ritiene di respingerla e non deve limitarsi ad una semplice ed evasiva formula di "parere favorevole";
- 3) Parere motivato e dettagliato del Prefetto sul merito dell'istanza;
- 4) Nulla osta della competente Autorità Ecclesiastica (curia vescovile), con particolare riferimento all'art.1242 del codice di diritto canonico, qualora la tomba sia luogo di culto;
- 5) Biografia dell'estinto, corredata di ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie);
- 6) Nulla osta dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto;
- 7) Marca da bollo di valore vigente;
- 8) Documentazione relativa alla costruzione della tomba:
 - A. Parere dell'A. Ulss competente sull'idoneità igienico - sanitaria della tomba (o nicchia) e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;
 - B. Destinazione di piano regolatore della zona interessata, nonché concessione o licenza edilizia, se la tumulazione deve essere realizzata in Case Generalizie, Istituti Religiosi e simili;
 - C. Qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi ad edifici monumentali, va prodotta la certificazione che l'edificio non è soggetto a vincoli tra cui quelli di cui al T.U. in materia di beni culturali ed ambientali, D. Lgs n.490 del 29.10.1999, in caso contrario, dovrà essere trasmesso anche il parere degli Enti Competenti (Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, Commissione di Salvaguardia per Venezia ecc.);

Inoltre:

Se trattasi di loculo di normali dimensioni:

- D. 1) Planimetria in scala 1:100 dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, con l'indicazione dell'ubicazione della stessa;
- 2) Particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate);
- 3) Relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni: lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi, tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm.15, sempre intonacati nella parte esterna. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm.3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm.70. Dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

Se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali :

- E. Rilievo in scala 1:50 (planimetria dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario e pianta e sezione della nicchia).

2.3. Il procedimento per l'autorizzazione a speciali prescrizioni tecniche per la costruzione o ristrutturazione dei cimiteri e l'utilizzo di strutture cimiteriali esistenti.

La disposizione dell'articolo 106 prevede che possano essere autorizzate speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 285/90.

Con la Circolare Ministeriale del 24.06.1993 n.24 sono stati approvati quattro moduli utili per la presentazione delle proposte di applicazione dell'articolo 106, con l'indicazione della documentazione tecnica di supporto alla richiesta, a cui si fa rinvio.

Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti :

- Istanza del Sindaco del Comune interessato, corredata dalla documentazione prescritta, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale ed inviata con lettera accompagnatoria alla Direzione Prevenzione (Dorsoduro 3493, 30123 Venezia);
- Istruttoria degli uffici regionali;

- Parere della competente Commissione Consultiva Regionale;
- Decreto autorizzativo del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione;
- Comunicazione al Comune interessato ed all'A. Ulss competente.

La documentazione dalla quale deve essere corredata l'istanza del Comune è la seguente:

- 1) Delibera della Giunta Comunale;
- 2) Parere dell'A. Ulss competente per territorio;
- 3) Planimetria del cimitero in scala 1:100, con evidenziati i loculi interessati dalla deroga;
- 4) Piante e sezioni in scala 1:50 delle singole tipologie di tombe interessate dalla deroga;
- 5) Relazione tecnica esplicativa delle soluzioni tecniche da adottarsi per l'utilizzo dei loculi;
- 6) Relazione geologica;
- 7) I 4 modelli allegati alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24, pubblicata sulla G.U. n.158 del 8 luglio 1993.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si potrà, comunque, contattare la Direzione Regionale Prevenzione - Servizio Igiene Pubblica - Dirigente *dott.ssa Giovanna Frison* - Ufficio di Medicina Legale ed Affari Amministrativi- Funzionario Responsabile *Dott.ssa Emanuela Botta* - tel. 041-2791316 fax n.041-2791330/1331e-mail emanuela.botta@regione.veneto.it.



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7[^] legislatura)

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Antonio
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Chisso
Conta
Coppola
De Poli
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Segretario

Antonio

Menetto

n. 1533 del 14 GIUGNO 2002

Oggetto: Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n.285. Disposizioni applicative inerenti alle autorizzazioni.

Il Vice-Presidente e Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava, riferisce quanto segue:

Il D. Lgs. 31.03.1998 n.112, recante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", titolo IV, capo I, Tutela della Salute, con l'art.114 ha trasferito alle Regioni l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi "in tema di salute umana e sanità veterinaria". Successivamente, il D.P.C.M. 26.05.2000, "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112" ha individuato tra le funzioni trasferite alle Regioni, con decorrenza 1.01.2001, le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n.285.

Il rilascio delle autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n.285, è disciplinato dal medesimo decreto nonché dalla Circolare del Ministero della Sanità n.24/1993, approvata con il D.M. 24.06.1993.

A seguito del D.P.C.M. 26.05.2000, la competenza relativa alle autorizzazioni, il cui rilascio avveniva con Decreto Ministeriale, può ritenersi ora incardinata in capo al Presidente della Giunta Regionale, la cui attribuzione, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 della Legge Regionale n.1 del 10.01.1997, viene esercitata dal Dirigente Responsabile della struttura organizzativa di competenza - in questo caso il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione - con il rilascio delle autorizzazioni mediante proprio decreto.

Peraltro, il trasferimento di funzioni non è stato accompagnato da indicazioni ministeriali che garantissero uniformità di applicazione e, quindi, risulta indispensabile definire il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, dettando disposizioni applicative che individuino l'iter procedimentale regionale nonché la documentazione ed i pareri che gli istanti devono produrre.

Inoltre, si è rilevato che per il rilascio delle autorizzazioni citate, il Ministero della Sanità si avvaleva, quale supporto tecnico - scientifico, del Consiglio Superiore di Sanità e che la Regione, invece, non è dotata di un organo tecnico che possa svolgere le medesime funzioni consultive.

Pertanto, nelle more di indirizzi ministeriali e dell'adozione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria è necessario costituire, temporaneamente, una Commissione Consultiva Regionale che possa effettuare le necessarie valutazioni tecniche funzionali al rilascio delle autorizzazioni.

Conseguentemente, poiché le autorizzazioni suddette implicano valutazioni su aspetti di diversa natura, igienico sanitari, di medicina legale nonché di edilizia ed urbanistica, si ritiene opportuno che la Commissione Consultiva Regionale sia costituita da un tecnico della Direzione Regionale per l'Urbanistica, da un medico dei Servizi Igiene Pubblica e da un medico legale delle Aziende Ulss.

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie avv. Fabio Gava - conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Vice Presidente Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTI il Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n.285 e la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24/1993 approvata con D.M. 24.06.1993.

VISTO l'articolo 114 del D. Lgs. 31.03.1998 n.112.

VISTO il D.P.C.M. 26.05.2000 che ha individuato tra le funzioni trasferite alle Regioni "le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria", D.P.R. 10.09.1990 n.285.

VISTO l'articolo 28 comma 2 della Legge Regionale n.1 del 10.01.1997.

DELIBERA

1. Di dare atto che la competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n.285, trasferita alle Regioni a seguito del D.P.C.M. 26.05.2000, la quale si incardina in capo al Presidente della Giunta Regionale, viene esercitata, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 della Legge Regionale n.1 del 10.01.1997, dal Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione mediante l'adozione di propri decreti.
2. Di costituire, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione Consultiva Regionale per le Autorizzazioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, incaricata di procedere alle valutazioni tecniche ed emettere i pareri relativi alle richieste di autorizzazioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché di assicurare ogni altra attività consultiva tecnica relativa alla medesima materia.
3. Di nominare quali componenti della Commissione Consultiva Regionale per le Autorizzazioni del Regolamento di Polizia Mortuaria:

- la Dr.ssa Giancarla Niero, Regione Veneto, Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, in caso di impedimento sostituita dalla Dr.ssa Giovanna Frison, Dirigente del Servizio Igiene Pubblica, Direzione Regionale Prevenzione.
- l'Arch. Vincenzo Fabris, Regione Veneto, Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, in caso di impedimento sostituito dall'Arch. Stefano Vianello della Direzione Regionale Urbanistica.
- il Dott. Sergio Lafisca, Direttore del Dipartimento di Prevenzione e Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'A. Ulss 12 Veneziana, in caso di impedimento sostituito dal Dott. Antonio Quaranta, Servizio Igiene Pubblica dell'A. Ulss n.1 Belluno.
- il Dott. Maurizio D'Agostini, Servizio Igiene Pubblica dell'A. Ulss n.21 Legnago (Vr), in caso di impedimento sostituito dal Dott. Mario Merzari, Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'A. Ulss n.6 Vicenza.
- la Dr.ssa Emanuela Botta, Regione Veneto, Ufficio di Medicina Legale ed Affari Amministrativi, Direzione Regionale Prevenzione, con funzioni di segretaria.

4. Di approvare l'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e con il quale vengono individuati il procedimento ed altre disposizioni applicative inerenti alle autorizzazioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n.285.
5. Di dare la più ampia diffusione possibile alla presente deliberazione, disponendone, tra l'altro, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dr. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Francesca	Martini
	Flavio	Silvestrin
	Stefano Antonio	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 2051 del 3.07.2007

OGGETTO: Disposizioni attuative per le autorizzazioni alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, ex articolo 105 DPR 285/90. Revisione ed integrazione della DGR n. 1533 del 14 giugno 2002.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Francesca Martini, riferisce quanto segue.

Il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112, recante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", titolo IV, capo I, Tutela della Salute, ha trasferito alle regioni l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi "in tema di salute umana e sanità veterinaria" (art. 114).

Successivamente, il D.P.C.M. 26.05.2000, alla lettera c) della tabella A) allegata al decreto, ha individuato tra le funzioni trasferite alle regioni, con decorrenza 1.01.2001, "le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria", D.P.R. 285/90, prima di competenza statale.

Con la DGR 1533 del 14 giugno 2002 la Regione ha definito il procedimento per il rilascio delle suddette autorizzazioni indicando, fra l'altro, la documentazione ed i pareri che gli istanti devono produrre alla Regione.

Al punto 2.2. dell'allegato alla DGR 1533/2002 è stato disciplinato il procedimento per le autorizzazioni alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, ex articolo 105 del DPR 285/90.

Nel corso di questi anni è emersa l'esigenza di modificare il procedimento già disciplinato, per precisare meglio requisiti necessari ad evitare inconvenienti di carattere igienico –

Mod. A - originale

sanitario che possono conseguire dal processo di trasformazione del cadavere. Infatti, l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata consente di collocare la salma in luoghi diversi dal cimitero che non sono stati pensati come luoghi specifici per accogliere le salme e che, quindi, possono non avere le caratteristiche tecniche e igienico – sanitarie previste per i cimiteri.

Per l'elaborazione delle integrazioni e modifiche alle disposizioni applicative relative alle autorizzazioni alle tumulazioni privilegiate è stata coinvolta, per gli aspetti igienico – sanitari e medico-legali, la Commissione Consultiva Regionale per le Autorizzazioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Nella seduta del 18 dicembre 2006, la Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica della disciplina della DGR 1533/2002 nella parte relativa alle tumulazioni privilegiate fuori dal cimitero (articolo 105 del DPR 285/90).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale in seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visti il Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24/1993 approvata con D.M. 24.06.1993.

Visto l'articolo 114 del D. Lgs. 31.03.1998 n.112.

Visto il D.P.C.M. 26.05.2000 che ha individuato tra le funzioni trasferite alle Regioni "le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria", D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Visto l'articolo 28 comma 2 della Legge Regionale n.1 del 10.01.1997.

Vista la DGR n. 1533 del 14 giugno 2002.

DELIBERA

1. di approvare l'**allegato A** alla presente deliberazione, contenente “Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri” che sostituisce il punto 2.2. dell'allegato alla DGR 1533 del 14 giugno 2002;
- 2 . di pubblicare integralmente nel BUR la presente Deliberazione.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. dott. Giancarlo Galan



Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri.

Articolo 105 DEL DPR 285/90

La disposizione di cui all'articolo 105 prevede che possa essere autorizzata la tumulazione in località differenti dal cimitero, sempre che avvenga con l'osservanza delle norme stabilite e quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

- La domanda di tumulazione privilegiata potrà essere presentata solo se la persona è deceduta da almeno 5 anni, fatti salvi i casi in cui non si tratti di salma ma di resti ossei o ceneri.

Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti :

- Istanza dell'interessato, in carta legale, corredata dalla documentazione prescritta, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale ed inviata con lettera accompagnatoria alla Direzione Prevenzione (Dorsoduro 3493, 30123 Venezia);
- Istruttoria degli uffici regionali;
- Parere della competente Commissione Consultiva Regionale per quanto attiene agli aspetti tecnici ed igienico sanitari;
- Decreto autorizzativo del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, rilasciato in bollo;
- Comunicazione all'interessato.

Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è di 120 giorni che decorre dal ricevimento dell'istanza presso la Direzione Prevenzione. Qualora venissero richiesti l'integrazione della documentazione o chiarimenti, il termine di 120 giorni resta sospeso dal giorno dell'invio della richiesta di integrazione al giorno di ricevimento dei documenti o dei chiarimenti

LA DOCUMENTAZIONE che deve essere allegata all'istanza, redatta in carta legale, è la seguente:

- 1) Certificati di morte e della causa di morte, rilasciati dalla competente Autorità Sanitaria Locale (A. Ulss / Sindaco). Nel caso non fosse possibile produrre detti documenti, è necessario che venga rilasciata una dichiarazione - sempre a firma della suddetta autorità - nella quale siano specificati i motivi di detta impossibilità;
- 2) Parere del Sindaco del Comune ove è situato il luogo della sepoltura richiesta. Il parere si riferisce ai meriti del defunto e deve dettagliatamente esporre i motivi per cui si appoggia la

richiesta oppure, se del caso, i motivi per cui si ritiene di respingerla e non deve limitarsi ad una semplice ed evasiva formula di “parere favorevole”;

- 3) Parere motivato e dettagliato del Prefetto sul merito dell’istanza;
- 4) Nulla osta della competente Autorità Ecclesiastica (curia vescovile), con particolare riferimento all’art.1242 del codice di diritto canonico, qualora la tomba sia luogo di culto;
- 5) Biografia dell’estinto, corredata da ogni possibile materiale illustrativo dei meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie);
- 6) Nulla osta dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto;
- 7) Marca da bollo di valore vigente;
- 8) Documentazione relativa alla costruzione della tomba:

A. Parere dell’A. Ulss competente sull’idoneità igienico - sanitaria della tomba (o nicchia) e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal Regolamento di Polizia Mortuaria;

B. Destinazione di piano regolatore della zona interessata, nonché permesso di costruire;

C. Qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi ad edifici monumentali, dovrà essere trasmesso anche il parere degli Enti Competenti (Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, Commissione di Salvaguardia per Venezia ecc.), diversamente va prodotta la certificazione che l’edificio non è soggetto a vincoli tra cui quelli del D.Lgs. 22-1-2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Inoltre:

Se trattasi di loculo di normali dimensioni:

D. 1) Planimetria in scala 1:100 dell’edificio destinato ad accogliere la tomba, con l’indicazione dell’ubicazione della stessa;

2) Particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate);

3) Relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni: lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi, tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas. La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm.15, sempre intonacati nella parte esterna. E’ permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm.3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Altezza loculo cm.70. Dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

Se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali :

E. Rilievo in scala 1:50 (planimetria dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario e pianta e sezione della nicchia).

Indicazioni di carattere Generale:

- Il parere del sindaco dovrà essere circostanziato e motivato.
- Il nulla osta del vescovo riguarda il divieto previsto dall'articolo 1242 del codice di diritto canonico di seppellire cadaveri nelle chiese ad eccezione del Romano Pontefice oppure nelle proprie chiese i Cardinali o Vescovi diocesani anche emeriti.



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7[^] legislatura)

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Antonio
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Chisso
Conta
Coppola
De Poli
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Segretario

Antonio

Menetto

n. 1534 del 14 giugno 2002

Oggetto: DPCM 26.05.2000. Disposizioni applicative in materia di passaporti mortuari.

Il Vice-Presidente e Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava, riferisce quanto segue:

L'art.114 del D. Lgs. 31.03.1998 n.112, recante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", ha trasferito alle Regioni l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi "in tema di salute umana e sanità veterinaria".

Successivamente, il D.P.C.M. 26.05.2000, "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112" ha previsto tra le funzioni trasferite alle Regioni, con decorrenza 1.01.2001, le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n.285.

Con nota del 21.05.2002, prot. N. 400.VIII/9L/1924, indirizzata agli Assessori Regionali alla Sanità, il Ministro della Salute ha chiarito il contenuto del trasferimento di funzioni, precisando quali autorizzazioni sono state trasferite alla competenza delle Regioni, quali sono divenute di competenza di altri soggetti istituzionali e quali sono rimaste in capo al Ministero della Salute.

In particolare, con riferimento alle autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, cosiddetti "passaporti mortuari", la citata nota Ministeriale precisa che queste autorizzazioni, in passato rilasciate dal Prefetto, quale autorità delegata dal Ministero della Sanità, sono ora di competenza del Sindaco che subentra negli stessi compiti del Prefetto.

Sulla scorta delle indicazioni ministeriali appare, pertanto, evidente che la competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 27,28 e 29, D.P.R. 10.09.1990 n.285 è ora attribuita ai Sindaci.

D'altro canto, tale indirizzo espresso dal Ministero è in sintonia con quanto già previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria che individua nel Sindaco l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto della salma, resti mortali o ossa umane sia all'interno del Comune sia fuori dal Comune (Art. 24 D.P.R. 285/90) e al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma da Comune a Comune per essere cremata ed al trasporto delle ceneri (art. 26 D.P.R. 285/90).

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie avv. Fabio Gava - conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Vice Presidente Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTI il Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n.285 e la Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24/1993 approvata con D.M. 24.06.1993.

VISTO l'articolo 114 del D. Lgs. 31.03.1998 n.112.

VISTO il D.P.C.M. 26.05.2000 che ha individuato tra le funzioni trasferite alle Regioni "le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria", D.P.R. 10.09.1990 n.285.

VISTA la nota del Ministro della Salute datata 21.05.2002, prot. N. 400.VIII/9L/1924.

VISTO l'articolo 28 comma 2 della Legge Regionale n.1 del 10.01.1997.

DELIBERA

1. Di dare atto che, a seguito del D. Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 26.05.2000 e alla luce della nota del Ministro della Sanità datata 21.05.2002, prot. N. 400.VIII/9L/1924, la competenza al rilascio dei passaporti mortuari previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n.285, già esercitata dai Prefetti quali autorità delegate dal Ministero della Sanità, è ora attribuita ai Sindaci.

2. Di stabilire che tale competenza è attribuita ai Sindaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente atto, fino a tale data i Prefetti assicureranno il regolare adempimento delle relative pratiche.
3. Di dare la più ampia diffusione possibile alla presente deliberazione, disponendone, tra l'altro, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dr. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BUR n. 21/2010)

NORME IN MATERIA FUNERARIA

CAPO I - Finalità, istituzioni ed operatori

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.

2. La Regione del Veneto promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Art. 2 - Compiti della Regione.

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
- c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;
- d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
- e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;
- f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

Art. 3 - Compiti dei comuni.

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:

- a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
- b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
- d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

- a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

- b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
- d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
- e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
- f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. Il comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda ULSS.

Art. 4 - Compiti delle aziende ULSS.

1. L'azienda ULSS:
- a) assicura il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 9;
 - b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli [articoli 51](#) e [52](#);
 - c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;
 - d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.

Art. 5 - Attività funebre.

1. L'attività funebre è l'attività che comprende ed assicura in forma congiunta l'espletamento delle seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
- c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi;
- f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è autorizzato dal comune ove ha sede commerciale l'impresa richiedente, sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.

5. Il comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

6. Lo svolgimento dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 10.

7. Per l'esercizio del trasporto di cui al comma 6, è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede l'impresa commerciale, sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

CAPO II - Definizioni, adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 6 - Definizioni di cadavere e di resti mortali.

1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.

2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

Art. 7 - Accertamento di morte.

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.

Art. 8 - Denuncia della causa di morte.

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

Art. 9 - Medico necroscopo.

1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'azienda ULSS tra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.

Art. 10 - Periodo di osservazione.

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla

legge 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte” e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte””.

4. L’osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

- a) presso il domicilio del defunto, salvo che l’abitazione venga dichiarata inadatta dall’azienda ULSS;
- b) presso la struttura obitoriale;
- c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 11 - Trasferimento durante il periodo di osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all’articolo 10, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

2. L’impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all’ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l’osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 12 - Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane.

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’azienda ULSS.

Art. 13 - Tanatoprassi e tanatocosmesi.

1. I trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all’articolo 10 e dopo l’effettuazione della visita necroscopica di cui all’[articolo 7](#).

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 14 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio.

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell’istituto ricevente.

CAPO III - Servizio obitoriale, casa funeraria e sala del commiato

Art. 15 - Strutture obitoriali.

1. Sono strutture obitoriali:
 - a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
 - b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.
2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 2, lettera b).
3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
 - b) il riscontro diagnostico;
 - c) le autopsie giudiziarie;
 - d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
 - e) le iniezioni conservative di cui all'[articolo 20](#);
 - f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.
4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

Art. 16 - Casa funeraria.

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 2, lettera c) e la gestione è subordinata ad autorizzazione del comune.
3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

Art. 17 - Sala del commiato.

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 2, lettera c), la gestione è soggetta a comunicazione al comune nelle forme previste dal regolamento comunale.

3. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

CAPO IV - Trasporto funebre

Art. 18 - Definizione di trasporto funebre.

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

Art. 19 - Caratteristiche delle casse.

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d).

Art. 20 - Iniezioni conservative.

1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Art. 21 - Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali.

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune ai sensi dell'articolo 23.

2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 22 - Trasporto di ossa e di ceneri.

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 23 - Autorizzazione al trasporto funebre.

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

Art. 24 - Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse.

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 2, lettera d).
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

Art. 25 - Prodotti del concepimento.

1. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

CAPO V - Trasporto internazionale

Art. 26 - Trasporto funebre tra Stati.

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ULSS.

CAPO VI - Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

SEZIONE I - Costruzione, requisiti, servizi dei cimiteri

Art. 27 - Costruzione dei cimiteri.

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" ogni comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero.

2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal comune previo parere dell'azienda ULSS.

Art. 28 - Gestione dei cimiteri.

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

Art. 29 - Area di rispetto.

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" è individuata considerando:

- a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
- b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
- c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

Art. 30 - Requisiti minimi.

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;

- e) un cinerario comune.
- 2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
 - a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Art. 31 - Camera mortuaria.

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Art. 32 - Ossario comune.

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

Art. 33 - Cinerario comune.

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

SEZIONE II - Inumazioni e tumulazioni cimiteriali

Art. 34 - Diritto di sepoltura.

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
 - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'[articolo 25](#).

Art. 35 - Identificazione della sepoltura.

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 36 - Inumazione.

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

Art. 37 - Tumulazione.

1. La tumultazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

2. La tumultazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

Art. 38 - Sepoltura privata nel cimitero.

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.

2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumultazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

SEZIONE III - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 39 - Esumazioni.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'azienda ULSS, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Art. 40 - Estumulazione.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Art. 41 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali.

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.

2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

SEZIONE IV - Tumulazioni extracimiteriali

Art. 42 - Cappella privata fuori del cimitero.

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune.

2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto n. 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Art. 43 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi.

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 2, lettera f).

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

SEZIONE V - Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 44 - Cremazione.

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 45 - Crematori.

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, del rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) ai sensi dell'[articolo 6](#) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale con l'articolo 8 della legge n. 130/2001.

Art. 46 - Autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e

previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Art. 47 - Espressione di volontà.

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

Art. 48 - Registro per la cremazione.

1. È istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 49 - Consegna e destinazione finale delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'[articolo 30](#), comma 2, lettera c) o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 48 sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;

g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera c).

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 50 - Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in natura;
- c) in aree private.

2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO VII - Norme comuni

Art. 51 - Trattamenti particolari.

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'[articolo 2](#), comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al comune.

Art. 52 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri.

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Art. 53 - Sanzioni.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 7 dell'[articolo 5](#), al comma 2 dell'[articolo 16](#) e agli [articoli 10](#) e [11](#) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 13](#) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli [articoli 16](#) e [17](#) e la violazione delle disposizioni di cui agli

[articoli 21](#) e 50, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

Art. 54 - Regime transitorio.

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) delle disposizioni regionali di cui all'[articolo 2](#), continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.

4. Le imprese che esercitano le attività di cui all'[articolo 5](#) devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'[articolo 2](#) entro i termini stabiliti dalle stesse.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all'[articolo 48](#), adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni.

Art. 55 - Abrogazione.

1. É abrogata la legge regionale 25 settembre 2009, n. 24 "Istituzione del registro comunale per la cremazione".

Bur n. 65 del 10/08/2010

Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1909 del 27 luglio 2010

Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 "Norme in materia funeraria". Linee guida di prima applicazione.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza: Approvazione Linee guida di prima applicazione alla L.R. 18/2010

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La L.R. n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 21 del 9 marzo 2010, costituisce - per la Regione Veneto - la normativa di riferimento in materia funeraria ai sensi dell'articolo 117, comma 6, Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.

La legge ha regolamentato gli aspetti di rilievo igienico sanitario nell'ambito dei servizi funebri, della cremazione, della dispersione delle ceneri consolidando i principi posti dalla legislazione statale ed introducendo elementi sia di semplificazione amministrativa che di innovazione secondo le più recenti evidenze scientifiche, in termini di efficacia ed efficienza delle prestazioni pubbliche.

L'art. 2 della L.R. n. 18/2010 prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale di specifiche disposizioni tecniche di attuazione che richiedono particolari approfondimenti trattandosi di materia con implicazioni di natura religiosa e culturale, civilistica, sanitaria, professionale e commerciale sia per i numerosi intrecci tra le diverse specifiche normative.

Dato atto che sono pervenute peraltro numerose richieste da parte di Aziende Ulss, Comuni ed Associazioni di categoria in merito ad alcuni aspetti applicativi di carattere operativo urgente, si è ritenuto opportuno fornire indicazioni così come riportato nell'Allegato "A" - Linee guida di prima applicazione per una corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale le seguenti linee guida di prima applicazione della L.R. n. 18/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incarico dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTO il D.P.R 10 settembre 1990 n.285 "Regolamento di polizia mortuaria".

VISTA la Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

VISTO l'articolo 117, comma 6, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 " Norme in materia funeraria".]

delibera

1. di approvare l'Allegato "A" - Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" - LINEE GUIDA DI PRIMA APPLICAZIONE.



Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”

LINEE GUIDA DI PRIMA APPLICAZIONE

Per rispondere alle richieste di Aziende Ulss, Comuni ed Associazioni di categoria circa alcuni aspetti applicativi di carattere operativo urgente della nuova legge regionale “Norme in materia funeraria” e in attesa della definizione dei requisiti di cui all’articolo 2, si forniscono indicazioni per una corretta e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale.

La legge regionale 18/2010 è la normativa di riferimento in materia funeraria per la Regione Veneto e supera il DPR 10 settembre 1990 n. 285 che resta in vigore per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto.

Ai sensi dell’art. 54 della legge regionale le disposizioni di cui al DPR 285/1990 continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti che riguardano:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
- c) i requisiti strutturali di case funerarie e di sale del commiato;
- d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
- e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre;
- f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
- g) l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.

AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ FUNEBRE

Nulla è innovato per le imprese funebri operanti al momento di entrata in vigore della legge già in possesso delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all’art. 115 del T.U.LL.PS.

Le imprese funebri esistenti dovranno tuttavia adeguarsi ai requisiti che saranno definiti dalle disposizioni regionali per l’esercizio dell’attività funebre, entro i termini stabiliti nelle disposizioni stesse (art. 54, comma 4).

Nell’ottica della semplificazione amministrativa, la specifica autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività funebre, prevista all’art. 5, comma 2, comprende le autorizzazioni di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia d’affari e persegue anche una finalità di natura igienico-sanitaria.

Sarà cura del Comune, in sede istruttoria, verificare l’esclusione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b).

L’art. 5, comma 4, introduce, in coerenza con quanto segnalato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione all’affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie, obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri, l’incompatibilità dell’attività funebre con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale. L’art. 28, secondo comma, richiama ancora l’incompatibilità della gestione dei cimiteri con l’attività funebre.

L'affidamento di operazioni e servizi cimiteriali previsti dalla legge, ancorché sotto il controllo diretto del Comune, attengono in ogni caso all'attività di gestione dei cimiteri.

La gestione delle aree e dei servizi cimiteriali, come richiamato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione AS392 del 17/05/2007 pubblicata sul bollettino n. 19/2007, è infatti "suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l'operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso può utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come volano per la sua caratteristica di operatore funebre".

La stessa Autorità Garante ha inoltre ricordato di essere già in passato intervenuta "per censurare la condotta di quelle amministrazioni comunali che avevano bandito gare per affidare il servizio di gestione dei servizi cimiteriali ad imprese di onoranze funebri, rilevando come tale circostanza avvantaggiava l'operatore funebre aggiudicatario".

La legge regionale non prevede disposizioni per i casi di affidamento temporaneo e/o occasionale di tali servizi.

Nelle situazioni esistenti, a scadenza dell'affidamento e comunque entro il 24 marzo 2011 è fatto d'obbligo la separazione societaria con proprietà diversa (art. 54, comma 2).

TRASPORTO FUNEBRE

Il trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione, così come disciplinato dall'art. 11, non costituisce "trasporto funebre" e pertanto non è soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 23. Resta fermo l'obbligo di comunicazione della nuova sede all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo da parte dell'impresa funebre che esegue il trasferimento. Nel caso di trasferimento in Comune diverso da quello di decesso detta comunicazione dovrà essere inoltrata a tutti i soggetti territorialmente interessati.

Nel caso di trasferimento di paziente deceduto in struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale (art. 18) si precisa che per "struttura interna" si intende la struttura interna all'ente, anche se ubicata in un Comune diverso. In questo ultimo caso la comunicazione di cui all'art. 11 sarà effettuata a cura della direzione medica della struttura che effettua il trasferimento.

L'art. 21, comma 3, riconosce e indica come responsabile delle verifiche preliminari al trasporto, quali l'identità del cadavere e la regolarità del confezionamento del feretro, l'"addetto al trasporto" nella sua veste di incaricato di pubblico servizio. Il personale delle ulss viene così del tutto e definitivamente svincolato da attività che non richiedono discrezionalità tecnico-professionale ora di competenza del personale delle imprese funebri autorizzate. La definizione di "incaricato del trasporto della salma" era peraltro già contenuta nel punto 5.4 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24.

Con l'intento di uniformare le modalità di verbalizzazione degli adempimenti previsti dalla norma è stato predisposto un modello esemplificativo come da allegato.

L'azienda ULSS è tenuta a certificare le caratteristiche delle casse limitatamente ai fini del trasporto del feretro all'estero (art. 26, comma 4).

Altra innovazione introdotta in relazione alla semplificazione amministrativa riguarda l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile (art. 23, comma 2), che ha validità anche ai fini del trasporto. L'autorizzazione comunale al trasporto funebre resta pertanto formalmente prevista solo nei casi diversamente contemplati (esempio trasporto di cadavere da cimitero ad altro cimitero). Si suggerisce di riportare in calce all'atto le diciture "la presente autorizzazione vale anche come autorizzazione al trasporto ai sensi dell'art. 23, comma 2, della l.r. 18/2010".

INIEZIONI CONSERVATIVE

L'art. 20, comma 3, prevede che il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, venga effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro. La formazione del personale riguarda aspetti che attengono prevalentemente alla tutela della salute e sicurezza degli operatori (Dlgs. 81/2008), la cui responsabilità ricade nell'ambito delle competenze del datore di lavoro, ma anche altri aspetti tecnico-operativi. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), le aziende ulss continuano ad assicurare tale trattamento.

CREMAZIONE

L'art. 46 disciplina l'autorizzazione alla cremazione intesa come pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri (art. 45). Nel caso diverso di cremazione di resti mortali, ipotesi contemplate agli articoli 39 e 40, si precisa che l'autorizzazione compete al comune in cui sono esumati o estumulati e non all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. Ciò peraltro coerentemente anche con quanto già stabilito all'art. 3 del DPR 15/07/2003 n. 254, comma 5.

Per quanto riguarda la rimozione dei pace-maker si precisa che il problema si pone solo in presenza di stimolatore cardiaco alimentato con radionuclidi, oggi eccezionalmente impiegati. Negli altri casi, la rimozione di tali dispositivi non è necessaria.

Con l'occasione si evidenzia che quanto descritto all'art. 3, comma 1, lettera h) della legge 130/2001 (obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia) non è stato oggetto di disciplina nella legge regionale 18/2010.

Le Aziende ULSS e i Comuni sono invitati a dare la più ampia informazione delle presenti linee guida di prima applicazione.

Intestazione Impresa Funebre

VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO CADAVERE

(art. 21, comma 3 – legge regionale 4 marzo 2010 n. 18)

Modello esemplificativo

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____
 residente a _____ in via _____ n° _____
 in qualità di addetto al trasporto, chiamato ad eseguire il trasporto del cadavere di _____
 nato _____ il _____ già residente a _____
 in via _____ Cod. Fiscale _____
 dal Comune di _____ al Cimitero di _____
 previa sosta presso _____ per la celebrazione delle esequie,
 nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C. P. e successive modificazioni, consapevole della
 responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA CHE:

Alla presenza dei familiari del defunto ha personalmente provveduto all'identificazione del cadavere mediante:

- Tipo di documento _____ n° _____ rilasciato da _____ il _____
 Nella seguente forma _____

Il cadavere sopra identificato, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto in idonea cassa conformemente alle
 prescrizioni previste dalla vigente normativa, in relazione alla destinazione e distanza da percorrere, e in particolare:

- è stata racchiuso in DUPLICE cassa, una di legno e una di metallo (zinco), ermeticamente chiusa
 mediante saldatura a fuoco o a freddo;
 è stato racchiuso nella sola cassa di legno foderata internamente con contenitore biodegradabile autorizzato dal
 Ministero della Sanità e idoneo al trasporto, fuori regione, anche per distanze superiori a 100 chilometri;
 è stato racchiuso nella sola cassa di legno;

Sono state adottate particolari precauzioni igienico-sanitarie e nella fattispecie _____

Esternamente al feretro è stata apposta targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto;

Il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore _____ come da autorizzazione prot. n. _____
 del Comune di _____ rilasciata in data _____

La movimentazione del feretro e il trasporto dal luogo di partenza a quello di destinazione viene effettuato avvalendosi di
 idoneo personale e di mezzo di trasporto funebre targato _____ il cui impiego è conforme alle norme vigenti;

Il presente verbale viene allegato in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al cimitero/crematorio di
 destinazione. Una copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre; altre copie vengono inviate, anche a mezzo telefax o
 altro sistema telematico, al Comune e Dipartimento di Prevenzione dell'AULSS di partenza ed al Comune di destinazione.

_____ li, _____ L'addetto al trasporto _____
 =====
 Il sottoscritto _____ addetto alla struttura ricevente, denominata
 _____ sita in _____
 dichiara di ricevere il feretro sopra indicato, il giorno _____ alle ore _____
 _____ li, _____ Il dichiarante _____

Note per la compilazione

1. L'identificazione del cadavere può avvenire per conoscenza diretta o per identificazione da parte di testimoni o per presa visione di documento di identità.
2. Il modello deve essere compilato e sottoscritto dall'addetto al trasporto funebre. In caso di trasporto internazionale provvede l'Azienda ULSS competente per territorio.



Venezia, 16 NOV 2005

Prot. n. 780053/51.00.00.23 00

Oggetto: Legge 30 marzo 2001 n. 130, disposizioni in materia di cremazione: possibilità di affidamento a familiare dell'urna cineraria.

A tutti i Comuni del Veneto
Loro Sedi

In questi mesi, con una certa frequenza, è stato sollevato da alcuni Comuni e dai familiari di persone decedute e poi cremate, il problema dell'affidamento dell'urna cineraria ai familiari.

Tenuto conto della delicatezza della questione e della difformità di comportamenti tra amministrazioni che operano nell'ambito dello stesso territorio regionale, è opportuno definire alcune linee di indirizzo comuni.

La legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" detta principi generali in materia di cremazione ma contiene anche disposizioni alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina e pertanto immediata applicazione.

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con il recente parere n. 2957 del 2003, ha chiarito alcuni ambiti di efficacia della legge n. 130/2001. In particolare il Consiglio di Stato si è pronunciato nel corso dell'iter procedimentale relativo ad un ricorso al Presidente della Repubblica presentato dal congiunto di un defunto e relativo il diniego di autorizzazione, da parte di un Comune, alla dispersione delle ceneri e alla conservazione delle stesse presso l'abitazione del familiare.

La disciplina dell'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, precisa il Consiglio di Stato, risulta già applicabile in quanto è compiutamente regolata dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 3 della legge 130/2001 che prevede, quali presupposti per l'affidamento, l'obbligo di sigillare l'urna, l'apposizione dei dati anagrafici del defunto sull'urna e la previsione che il luogo in cui l'urna viene conservata sia garantito da ogni profanazione (e sottrazione).

Si tenga conto che l'articolo 343 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, Testo Unico delle leggi sanitarie, già disponeva che le urne cinerarie potessero essere collocate, oltre che nei cimiteri o in cappelle e templi appartenenti ad enti morali, anche in colombari privati che avessero destinazione stabile e fossero garantiti contro ogni profanazione. Inoltre, l'articolo 81 del DPR 285/90, Regolamento di Polizia Mortuaria, ha dato attuazione alla disposizione citata stabilendo che **la consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, uno a chi prende in consegna l'urna e il terzo verbale deve esser trasmesso all'ufficiale di stato civile.**

Dall'insieme delle disposizioni vigenti, si può individuare, quindi, una completa disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie.

In particolare:

- le modalità di espressione della volontà del defunto sono disciplinate dall'art. 79 DPR 285/90);
- l'obbligo di sigillare l'urna e l'obbligo di apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto sono previsti dall'articolo 3 comma 1 lettera e) della legge 130/2001;
- le modalità di verbalizzazione della consegna sono fissati dall'articolo 81 DPR 285/90;
- la garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate è definito dall'articolo 343 R.D. 1265/1934.

Non vi sono pertanto motivi per i quali i Comuni non possano rilasciare l'autorizzazione all'affidamento ai familiari delle urne cinerarie, salvo che non vi siano vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria.

I migliori saluti.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie

Flavio Tosi

